



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

PROSPETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI

(Art. 1 - Comma 862 della L. 30-12-2018 n. 145)

**Art. 4, c. 2, D.Lgs. n. 231/2002 (Attuazione direttiva Comunità Europea 2011/7/UE in materia di tempestività dei pagamenti)
(modificato dall'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 161 del 2014)**

“Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;*
- b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;*
- c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o delle prestazioni dei servizi;*
- d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventuale previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.”*

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - art. 1, commi da 859 a 873

modifiche: - art. 50, comma 1, lett. c), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (in vigore dal 27 ottobre 2019)

- art. 9, comma 2, D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233 (ha modificato i commi 861, 862 e 871 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Con la Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, legge 30 dicembre 2018, n. 145, commi da 859 a 873 dell'art. 1, il legislatore ha introdotto, per le amministrazioni pubbliche, misure finalizzate a conseguire il rispetto dei tempi di pagamento e a ridurre l'importo del debito commerciale, prevedendo l'obbligo di istituire uno specifico fondo a carico degli enti qualora non rispettino i tempi di pagamento o non riducano a sufficienza lo stock di debiti commerciali.

- art. 1 - comma 859

A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'[articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato [articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013](#), rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'[articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#).

(Qualora un ente non rispetti anche una soltanto delle due condizioni, dovrà accantonare solamente l'importo correlato alla condizione non rispettata. Se invece non rispetta alcuna delle due condizioni, l'importo da accantonare sarà determinato dalla somma del 5% conseguente alla mancata riduzione dello stock di debito e della ulteriore percentuale ragguagliata alla misura del ritardo riscontrato. www.lentepubblica.it)

- art. 1 - comma 861

Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'[articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#). I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. PERIODO SOPPRESSO DALLA [L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160](#). Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+. Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'[articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n.196](#), e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

- art. 1 - comma 862

Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

(L'art. 9, comma 2, del D.L. n. 152/2021 stabilisce, ai fini della tempestiva attuazione del PNRR, l'obbligo di stanziare in bilancio il FGDC anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio, con delibera di Giunta da adottare entro il 28 febbraio dell'esercizio, ricorrendone i presupposti riferiti all'esercizio precedente.)

(Pertanto, entro il 28 febbraio la giunta deve deliberare se l'ente rispetta o meno le condizioni previste dalla legge 145/2018. Questa deliberazione va effettuata anche in caso di esito positivo, ossia di non obbligo a iscrivere il fondo in bilancio, è importante che il revisore verifichi la correttezza dei dati ma in questo caso non è richiesto il parere dell'organo di revisione. Nel caso in cui l'ente debba provvedere alla costituzione dell'accantonamento, si ritiene che debba procedere con delibera di giunta a dare atto dell'obbligo di accantonamento ma che la norma non consenta un nuovo tipo di variazione ex lege, pertanto, la variazione di bilancio deve essere ricondotta alle casistiche previste dal TUEL.

Le possibilità che si configurano sono:

- se l'ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione, si ritiene che l'ente possa quantificare l'accantonamento anche in sede di approvazione dello schema di bilancio, illustrando nella nota integrativa il dettaglio del calcolo, in questo caso l'organo di revisione effettuerà i controlli di legge nell'ambito dell'esame di bilancio, dedicando un apposito paragrafo all'interno del proprio parere.

- Se l'ente ha già approvato il bilancio di previsione, potrà provvedere alla relativa variazione di bilancio:

-con variazione d'urgenza (art. 175, comma 4, TUEL)

-con variazione di consiglio (articolo 175, comma 2, TUEL)

richiedendo sulla proposta di giunta o di consiglio il parere preventivo all'organo di revisione, il quale dovrà entrare nel merito del calcolo effettuato dall'ente per verificare la corretta quantificazione. La norma (legge 145/2018) infatti non rientra tra quelle di carattere emergenziale e si ritiene pertanto che la giunta non possa attribuirsi una competenza non prevista dal TUEL. [Il sole 24ore](#))

- art. 1 - comma 863

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

(Una volta iscritto in bilancio, il fondo è oggetto di adeguamento nel corso dell'esercizio qualora l'ente disponga variazioni di bilancio che incrementino l'importo complessivo del macro aggregato 03 del Titolo I, ovviamente al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione; oltre che l'adeguamento in aumento, è da ritenere ammissibile anche una variazione del Fondo in diminuzione, qualora la variazione di bilancio comporti, ipotesi abbastanza rara, una diminuzione delle spese complessive)

- art. 1 - comma 867

A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico, di cui al [comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato.

In base alle indicazioni fornite dall'IFEL occorre distinguere, ai fini della determinazione della misura dell'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione:

- l'indicatore di riduzione del debito commerciale residuo
- l'indicatore di tempestività dei pagamenti
- l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

1. L'indicatore di riduzione del debito commerciale residuo

Il comma 859 della legge di bilancio 2019 stabilisce che la misura massima della sanzione (obbligo di accantonamento al *Fondo di garanzia debiti commerciali* del 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisti di beni e servizi) si applica

“se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”.

2. L'indicatore di tempestività dei pagamenti

La legge di bilancio 2019 interviene sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che:

l'“indicatore di ritardo annuale dei pagamenti” è “calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente” (comma 859, lettera b) e “i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare” (comma 861).

Appare evidente che l'*indicatore di ritardo annuale dei pagamenti*, così come avviene per l'*indicatore di tempestività dei pagamenti*, è calcolato come ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture e si riferisce alle sole fatture pagate come debito commerciale, ma che si differenzia da quest'ultimo per quanto attiene al perimetro delle fatture da considerare.

L'*indicatore di tempestività dei pagamenti* è stato introdotto dall'articolo 8, comma 1, del dl n. 66 del 2014 che, modificando l'articolo 33 comma 1 del d.lgs. n. 33 del 2013, prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano con cadenza annuale *“un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato ‘indicatore annuale di tempestività dei pagamenti’”.*

Il DPCM del 22 settembre 2014 ha chiarito, poi, che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato *“come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”.*

La Circolare MEF-RGS n. 22 del 2015 ha precisato, infine, che *“devono essere prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, indipendentemente dalla data di emissione della fattura”.*

In sintesi: l'indicatore di tempestività dei pagamenti misura esclusivamente la tempestività delle transazioni pagate nel periodo, indipendente da quando siano state ricevute le richieste di pagamento.

Viceversa, l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, che ha l'obiettivo di esprimere la capacità dell'amministrazione di pagare le fatture scadute nell'anno:

- non dovrà considerare le fatture scadute negli anni precedenti e pagate nell'anno;
- dovrà considerare le fatture scadute nell'anno e non pagate.

3. L'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti

L'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti riferito ad un esercizio è calcolato, dunque, come **la media dei ritardi di pagamento ponderata in base all'importo delle fatture e considera le fatture scadute nell'anno e le fatture non scadute e pagate nell'anno**. L'indicatore tiene conto delle fatture pagate come debito commerciale e non considera quelle pagate come debito non commerciale.

Sono esclusi dal calcolo i periodi di inesigibilità delle somme per contestazione o contenzioso.

Nel calcolo dell'indicatore sono considerate:

- **le fatture scadute nell'anno, pagate e ricevute nell'anno**. Il ritardo di queste fatture è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere valori positivi, negativi o nulli;
- **le fatture scadute nell'anno, pagate nell'anno e ricevute negli anni precedenti**. Si tratta delle fatture ricevute nell'ultima parte dell'anno precedente (i 30gg o 60 gg di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002), oppure delle fatture ricevute negli anni precedenti per le quali si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza nell'anno di riferimento. Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere valori positivi, negativi o nulli;
- **le fatture scadute nell'anno, non pagate e ricevute nell'anno**. Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Può assumere solo valori positivi;
- **le fatture scadute nell'anno, non pagate e ricevute negli anni precedenti**. Si tratta delle fatture ricevute nell'ultima parte dell'anno precedente, oppure delle fatture ricevute negli anni precedenti per le quali si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza nell'anno di riferimento. Il ritardo è calcolato come il numero di giorni di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre dell'anno e può assumere solo valori positivi;
- **le fatture non scadute, pagate nell'anno e ricevute nell'anno**. Si tratta di fatture pagate in anticipo rispetto alla scadenza (nel dettaglio: fatture ricevute nell'ultima parte dell'anno o fatture per le quali si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza

agli anni successivi). Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere solo valori negativi (anticipo);

- **le fatture non scadute, pagate nell'anno e ricevute negli anni precedenti.** Anche in questo caso si tratta di fatture pagate in anticipo rispetto alla scadenza (nel dettaglio: fatture per cui si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza agli anni successivi). Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere solo valori negativi (anticipo).

I conteggi effettuati sulla base dei dati contabili dell'Ente alla data del **22 Novembre 2024** sono riepilogati nella seguente tabella:

DATI ENTE: Calcolo ai fini dello stanziamento del fondo garanzia debiti commerciali			
1.a)	Percentuale di variazione del debito dal 2023 al 2024	Stock del debito al 31/12/2023 aggiornato alla data del 22/11/2024	-€ 86.161,39
		Stock del debito al 22/11/2024	€ 33.584,37
		Percentuale di variazione del debito dal 2023 al 2024	-138,98%
1.b)	Debito residuo e 5% fatture ricevute	Fatture ricevute imponibile al 20/11/2024 (Dato PCC)	€ 34.642.720,46
		5% del totale delle fatture ricevute	€ 1.732.136,02
		Stock del debito al 22/11/2024	€ 33.584,37
2)	Tempi di pagamento	Tempo medio ponderato di pagamento al 22/11/2024	16
		Tempo medio ponderato di ritardo al 22/11/2024	-15
		Indice di tempestività dei pagamenti (dati Ente) al 22/11/2024	-14,95
		Indice di tempestività dei pagamenti (dati PCC) al 22/11/2024	-14,95

Si riscontra che l'Ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo di garanzia debiti commerciali, in quanto risultano rispettate le due condizioni previste dal comma 859 della legge 145/2018 e s.m.i.:

- 1.b)** il debito commerciale residuo scaduto al **22/11/2024** (€ 33.584,37) è **inferiore** al 5% del totale delle fatture ricevute nel 2024 (€ 1.732.136,02)
- 2.** l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato dalla PCC è pari a meno 15 giorni.